

The background features a complex, repeating pattern of red lines. These lines form a series of overlapping, circular, and somewhat floral-like shapes that create a sense of depth and movement. The lines are thin and densely packed, creating a mesh-like texture within the circular forms. The overall effect is a modern, geometric, and artistic design.

# **ALLEGATI TECNICI**

A large, intricate red geometric pattern composed of many overlapping, slightly curved lines that form a circular shape with a complex, woven texture. It is positioned in the upper left quadrant of the page.

**Accordo ANCI-RICREA**  
**Allegato tecnico imballaggi in acciaio** 31

A large, intricate red geometric pattern composed of many overlapping, slightly curved lines that form a circular shape with a complex, woven texture. It is positioned in the upper right quadrant of the page.

**Accordo ANCI-CIAL**  
**Allegato tecnico imballaggi in alluminio** 45

A large, intricate red geometric pattern composed of many overlapping, slightly curved lines that form a circular shape with a complex, woven texture. It is positioned in the middle right of the page.

**Accordo ANCI-COMIECO**  
**Allegato tecnico imballaggi in carta e cartone** 65

**Accordo ANCI-RILEGNO**  
**Allegato tecnico imballaggi di legno** 77

A large, intricate red geometric pattern composed of many overlapping, slightly curved lines that form a circular shape with a complex, woven texture. It is positioned in the lower left quadrant of the page.

**Accordo ANCI-COREPLA**  
**Allegato tecnico imballaggi in plastica** 87

A large, intricate red geometric pattern composed of many overlapping, slightly curved lines that form a circular shape with a complex, woven texture. It is positioned in the lower right quadrant of the page.

**Accordo ANCI-COREVE**  
**Allegato tecnico imballaggi di vetro** 109



**Accordo**  
**ANCI-RICREA**

---

# Accordo ANCI-RICREA

## Allegato tecnico imballaggi in acciaio

### 1. Oggetto

Nell'ambito dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019, il presente Allegato Tecnico definisce le modalità di gestione dei rifiuti di imballaggi in acciaio raccolti da superficie pubblica tramite:

- \_\_\_\_\_ Raccolta Differenziata;
- \_\_\_\_\_ Altre forme di raccolta e trattamento dei rifiuti.

Il presente Allegato Tecnico ha validità pari a quella del citato Accordo Quadro ANCI-CONAI.

### 2. Convenzione

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato RICREA, e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato".

La delega concessa costituisce obbligo per il soggetto delegato di sottoscrizione della Convenzione.

Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in conformità a quanto indicato nel Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

### 3. Obblighi delle parti

Le Parti convengono sull'opportunità di massimizzare l'intercettazione delle diverse tipologie di rifiuti di imballaggio in acciaio oggetto della raccolta differenziata, attraverso:

- \_\_\_\_\_ l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta;
- \_\_\_\_\_ una corretta informazione all'utenza domestica;





\_\_\_\_\_ una formazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.

Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.

Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la separazione dell'acciaio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero disponibili, allo scopo di massimizzare il materiale da avviare a riciclo.

ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo sull'intero territorio nazionale della raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio.

RICREA si impegna al ritiro del materiale, direttamente o tramite soggetti terzi debitamente incaricati, e al suo successivo avvio a riciclo, acquisendone la titolarità e disponibilità senza riserve all'atto del ritiro del materiale presso la piattaforma concordata.

#### **4. Qualità**

RICREA, conformemente a quanto definito nel Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso all'atto del ritiro dalla piattaforma, presso la piattaforma stessa o presso l'impianto di recupero, mediante verifiche ordinarie o a sorpresa, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti.

La definizione della fascia di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa.

All'avvio della convenzione, prima dell'inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di qualità da riconoscere al convenzionato. In caso di nuova convenzione che preveda l'utilizzo di piattaforme esistenti, la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla piattaforma.

Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all'esecuzione della prima analisi merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualità.

Per l'esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa di appartenenza il Consorzio RICREA, anche tramite la società incaricata delle analisi, comunica, con almeno 12 ore di anticipo, alla persona indicata come referente dal Convenzionato, il giorno e l'ora dell'analisi merceologica programmata.

L'eventuale nuova fascia qualitativa corrispondente al risultato dell'analisi merceologica sarà applicata a partire dal giorno stesso di esecuzione dell'analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA.

Ai fini dell'individuazione della percentuale di impurità, le parti stabiliscono l'effettuazione di un'analisi merceologica secondo le seguenti modalità:

- a** individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi secondo i principi della quartatura o altre modalità che comunque garantiscano il prelievo di un campione rappresentativo;
- b** pesatura del campione individuato;
- c** cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
- d** cernita delle Frazioni Merceologiche Similari (rifiuti ferrosi non da imballaggio);
- e** cernita delle Impurità (frazioni estranee non ferrose);
- f** pesatura delle frazioni cernite;
- g** la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$\% \text{ Impurità} = \frac{\text{Peso impurità} \times 100}{(\text{Peso Impurità} + \text{Peso imballaggi in acciaio} + \text{Peso Frazioni Merceologiche Similari})}$$

RICREA si riserva la possibilità di eseguire, a proprie spese, fino a tre analisi/anno sul materiale reso dal Convenzionato e fino a sei analisi/anno per materiale classificato in prima fascia d'Eccellenza. Eventuali ulteriori analisi merceologiche, effettuate su richiesta di una delle parti, saranno a carico del richiedente.

RICREA si riserva facoltà di eseguire analisi a sorpresa, senza quindi obbligo di comunicazione preventiva, presso le piattaforme, indentificando il carico in uscita dalla piattaforma, e garantendo comunque al convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo 1h).

Nel caso in cui il Convenzionato impedisca senza validi motivi l'accesso alla piattaforma di ritiro per l'esecuzione delle analisi merceologiche, RICREA ha facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a 2 mesi.

In allegato al testo di Convenzione si riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di imballaggio in acciaio accettate, delle impurità e delle frazioni merceologiche similari. La classificazione degli imballaggi e degli oggetti composti da più materiali sarà determinata sulla base al peso del materiale prevalente.



## 5. Imballaggi in acciaio da raccolta differenziata

### 5.1 *Obblighi delle Parti*

5.1.1 Il convenzionato garantisce lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata che comprenda anche i rifiuti d'imballaggio in acciaio.

5.1.2 RICREA si impegna al ritiro del materiale reso disponibile presso le piattaforme concordate e al conseguente riconoscimento dei corrispettivi.

5.1.3 Il convenzionato e RICREA si scambiano informazioni circa la Raccolta Differenziata, come tipologia di raccolta, attrezzature utilizzate, bacino di comuni serviti, e le eventuali modifiche avvenute nel corso della durata del presente accordo.

### 5.2 *Metodologia di raccolta*

5.2.1 Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di Prevenzione predisposto da RICREA ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 152/06.

5.2.2 Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta effettuato tramite contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.6.

5.2.3 Qualora sia attivata una metodica di raccolta congiunta, ovvero sia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche simili, pur se non riconducibili agli imballaggi, il convenzionato potrà conferire detti materiali a RICREA, sulla base di un libero accordo tra le Parti.

### 5.3 *Piattaforma di conferimento*

5.3.1 Il Convenzionato e RICREA concordano con le modalità di cui al punto successivo, la piattaforma, ovvero il luogo presso cui rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio.

5.3.2 Il Consorzio RICREA si riserva di confermare la piattaforma proposta

dal convenzionato una volta verificate le autorizzazioni e il rispetto della normativa, ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.

**5.3.3** Nell'individuazione della piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituisce elemento preferenziale la dotazione di sistemi di separazione dei metalli magnetici.

**5.3.4** La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della convenzione. Qualora venisse utilizzata una piattaforma non concordata, RICREA non riconoscerà alcun corrispettivo.

**5.3.5** Il Convenzionato, ovvero il gestore della piattaforma individuata, provvederà a richiedere il ritiro del materiale utilizzando l'apposito portale internet gestito da RICREA.

**5.3.6** Il ritiro del materiale, da parte di RICREA o terzi, dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5.6. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento.

**5.3.7** Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 9, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale in ingresso alle piattaforme.

**5.3.8** Nel caso di raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono, il Convenzionato provvede a disporre la separazione e suddivisione nei singoli materiali, convenendo che la piattaforma è il luogo ove rendere e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio, opportunamente separati dalle altre frazioni.

#### ***5.4 Resa del Materiale da parte del Convenzionato***

La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 15 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.

#### ***5.5 Fasce di Qualità***

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee





risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

<u>FASCIA QUALITATIVA</u>	<u>FRAZIONI ESTRANEE</u>
Eccellenza	Fino a 2%
1	Oltre 2% e fino a 5%
2	Oltre 5% e fino a 10%
3	Oltre 10% e fino a 15%
4	Oltre 15% e fino a 20%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, RICREA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito, ovvero a ritrarlo senza riconoscimento di corrispettivi né addebito di penali.

### 5.6 Corrispettivi

I corrispettivi di seguito indicati sono stabiliti per i vari anni di durata del presente Allegato Tecnico, sulla base dei parametri qualitativi espressi al punto precedente, con riferimento ai rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti in forma sfusa:

<u>FASCIA</u>	<u>CORRISPETTIVI (EURO/T)</u>					<u>ONERI DI SMALTIMENTO</u>
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
Eccellenza	108,00	110,16	112,32	114,48	116,64	A carico di RICREA
1	97,00	98,94	100,88	102,82	104,76	A carico di RICREA
2	82,00	83,64	85,28	86,92	88,56	A carico del convenzionato
3	63,00	64,26	65,52	66,78	68,04	A carico del convenzionato
4	42,00	42,84	43,68	44,52	45,36	A carico del convenzionato

A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell'anno precedente.

### **5.7 Obblighi di Trasmissione (Banca dati ANCI-CONAI) da parte del Convenzionato e di RICREA**

I soggetti convenzionati sono obbligati a trasmettere alla Banca Dati di cui al punto 4 dell'Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- \_\_\_\_\_ informazioni anagrafiche;
- \_\_\_\_\_ rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- \_\_\_\_\_ rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- \_\_\_\_\_ rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi semestralmente, utilizzando il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio – Banca Dati – Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati nella Convenzione locale, ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.

RICREA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019, tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati, secondo il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio – Banca Dati – Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019.

## **6. Imballaggi in acciaio da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati**

Considerati:

- \_\_\_\_\_ il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;



- \_\_\_\_\_ il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- \_\_\_\_\_ il Capitolo 6 dell'Accordo Quadro prevede di favorire la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati;

e che quindi l'estrazione degli imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

RICREA promuove la selezione dei rifiuti di imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti urbani quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi, determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

## ***6.1 Obblighi delle parti***

**6.1.1** Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.

**6.1.2** RICREA, direttamente o tramite terzi, s'impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

## ***6.2 Resa del Materiale da parte del Convenzionato***

**6.2.1** La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il ritiro è garantito a carico completo,

ovvero minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.

**6.2.2** Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità del carico.

**6.2.3** Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 6.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento.

### 6.3 Fasce di Qualità

**6.3.1** Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

<u>FASCIA QUALITATIVA</u>	<u>FRAZIONI ESTRANEE</u>
1	Fino a 10%
2	Oltre 10% e fino a 20%
3	Oltre 20% e fino a 30%

**6.3.2** Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.

### 6.4 Corrispettivi

**6.4.1** Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

<u>FASCIA QUALITATIVA</u>	<u>CORRISPETTIVO (EURO/TON)</u>	<u>ONERI SMALTIMENTO</u>
1	60,00	A carico di RICREA
2	50,00	A carico del convenzionato
3	30,00	A carico del convenzionato

## 7. Imballaggi in acciaio da impianti trattamento ceneri di combustione dei rifiuti urbani indifferenziati

Considerati

- \_\_\_\_\_ la Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti all'art. 9 la quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti (scorie), siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
- \_\_\_\_\_ il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- \_\_\_\_\_ il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- \_\_\_\_\_ il Capitolo 6 dell'Accordo Quadro prevede di favorire la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati;

e che quindi l'estrazione dell'acciaio dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale, e al recupero di materia prima e al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.

RICREA promuove l'estrazione dell'acciaio dalle ceneri pesanti quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento, ovvero piattaforme di trattamento la separazione della frazione acciaio dai residui di combustione.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

## 7.1 Obblighi delle parti

**7.1.1** Il Convenzionato s’impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.

**7.1.2** RICREA, direttamente o tramite terzi, s’impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

## 7.2 Resa del Materiale da parte del Convenzionato

**7.2.1** La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.

**7.2.2** Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell’accordo saranno concordate tra RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.

**7.2.3** Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 7.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento.

## 7.3 Fasce di Qualità

**7.3.1** Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>FASCIA QUALITATIVA</b>	<b>FRAZIONI ESTRANEE</b>
1	Fino a 20%
2	Oltre 20% e fino a 30%

**7.3.2** Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.

## 7.4 Corrispettivi

**7.4.1** Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

<u>FASCIA QUALITATIVA</u>	<u>CORRISPETTIVO (EURO/TON)</u>	<u>ONERI SMALTIMENTO</u>
1	40,00	A carico di RICREA
2	30,00	A carico del convenzionato

## 8. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di RICREA, per i rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti, con cadenza mensile.

Il Convenzionato è tenuto ad allegare alla fattura i Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti o un documento equivalente; su tali formulari dovrà essere riportato il numero della Convenzione.

Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti condividono che farà fede il peso a destino del materiale conferito. I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

## 9. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RICREA realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in acciaio. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a RICREA.

